

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, COLOMBO** Vittorino (V.), **RUFFINO**
e **PATRIARCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1987

Interventi del Ministero dei lavori pubblici per la manutenzione straordinaria e la conservazione statico-strutturale del patrimonio di interesse storico ed artistico

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione di degrado del patrimonio culturale privato è ormai giunta ad un tale livello che impone di intervenire.

Non vi è dubbio che ci troviamo in una fase di progressivo scadimento senza prospettive di arresto a breve termine.

Nella coscienza collettiva e negli operatori direttamente interessati vediamo una crescita di « cultura » (stima e conoscenza) dei beni artistici distribuiti nei più diversi settori; nella realtà oggettiva, la sofferenza del degrado, con la sensazione che per salvare qualcosa non ci siano molte possibilità.

Una molteplicità di cause incide su questa situazione. Se ne accennano alcune.

Da moltissimi anni la manutenzione ordinaria è venuta progressivamente diminuendo: i costi sono enormemente aumentati

ed è diminuita la disponibilità di manodopera adeguata, e questo mentre le condizioni di accelerazione del degrado (inquinamento, variazioni di microclima) sono aumentate.

Molti monumenti mancano di custodi. Nella staticità della civiltà contadina ogni paese aveva una sua popolazione, orgogliosa della sua tradizione; lo sradicamento demografico e culturale, presso di noi concentrato in pochi anni, ha creato la situazione progrediente di paesi (moltissimi) nei quali le memorie del passato (monumenti spesso di insigne valore) rimangono spettatrici di una solitudine mortale, con poche famiglie in processo di invecchiamento, senza vita. I beni culturali rimangono alla mercè dei predatori o di un rapido declino.

Inoltre si deve valutare un certo ritardo culturale, legato alla ideologia prevalente

degli anni '60 e '70, del « restauro » come unica soluzione; si sono così curati alcuni monumenti illustri, attorno ai quali si è molto scritto e fatto molto clamore, mentre su moltissimi altri meno illustri è calato il velo del silenzio.

Oggi ci rendiamo conto che sarebbe stato (e sarebbe) meglio spendere anche e soprattutto in altro modo i pochi fondi disponibili; ci troviamo, però, legati a norme di legge e a una prassi applicativa che si attardano su strade ormai superate.

Si è fatto cenno a qualche causa del degrado progressivo dei beni culturali privati.

Vanno ora esaminate criticamente due leggi che operano nell'ambito dei beni culturali: la legge 14 marzo 1968, n. 292, che reca « Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico », e la legge 21 dicembre 1961, n. 1552, concernente « Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico ».

Le due leggi si muovono chiaramente nell'ottica del « restauro »; quando un edificio non è di proprietà dello Stato e vengono rilevate condizioni che ne possono determinare la scomparsa, al proprietario viene inviata una ingiunzione ad eseguire i lavori; e se questi risponde di non avere i mezzi, lo Stato lo sostituisce, riservandosi di recuperare le spese.

Si interviene, quindi, solo quando si è in presenza di condizioni di gravissimo degrado.

Su tutti gli stadi precedenti vi è il silenzio più assoluto.

A dire il vero la legge n. 292 del 1968 parla anche di « manutenzione straordinaria » e di « impianto di apparecchiature tecniche », ma nella situazione attuale si tratta di una pura formulazione verbale, come dimostra la dotazione finanziaria irrisoria. Occorre, pertanto, passare alla priorità della manutenzione rispetto al restauro, con una ben diversa presenza, organizzazione e mentalità. Le opere monumentali che entrano in stato agonico fanno notizia. Nessuno parla invece del lento, inesorabile degrado cui

va soggetta un'opera alla quale viene fatta mancare la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la comprovata mancanza di professionalità specifica e per gli enormi costi di interventi anche modesti. Per rilevare queste situazioni, per farne una inventariazione, una mappatura di diffusione sul territorio, occorre una schedatura conservativa che metta il termometro sulla salute di ogni opera.

La presente proposta di legge vuole favorire il passaggio da una cultura del restauro ad una vera cultura della « conservazione » con tutte le conseguenze che ne derivano. Si tratta di meglio organizzare, finalizzare, dirigere il lavoro degli operatori culturali che già agiscono sul territorio, superando i rigidi schemi delle competenze e raccogliendo il lavoro di tutti attorno ad un unico disegno. Si tratta certo di spendere di più per un settore relegato ai posti ultimi della spesa pubblica, ma soprattutto di spendere meglio il danaro di cui si dispone.

In coerenza con quanto sopra esposto, la presente proposta di legge mira:

a) con l'articolo 1, a promuovere un censimento di tutti gli immobili di interesse storico-artistico per i quali siano necessari interventi di manutenzione straordinaria o di conservazione statico-strutturale. La complessità e lunghezza dell'indagine, valutata in relazione alla gravità della situazione, consiglia, tuttavia, di procedere nel frattempo a un piano stralcio;

b) con l'articolo 2, a definire le modalità di formazione del suddetto programma stralcio, che avrà durata triennale e finanziamenti complessivi per 260 miliardi, già accantonati nei fondi globali della legge finanziaria 1986. La norma prevede, altresì, che il programma sia articolato per stralci regionali e subregionali, alla cui formazione concorrono gli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali con proprie indicazioni;

c) con l'articolo 3, a vincolare i proprietari degli immobili a stipulare apposita convenzione con il Ministero per i beni culturali e ambientali per rendere gli immobili stessi fruibili al pubblico, almeno per le par-

ti di rilevanza storico-artistica, qualora intendano ottenere la concessione dei contributi previsti dalla proposta di legge in esame. La pubblica fruizione appare, in realtà, un momento fondamentale diretto ad evitare eccessi speculativi da un lato e, dall'altro, a far sì che il contributo statale, in una qualche misura, risulti a vantaggio della collettività;

d) con gli articoli 4 e 5 a determinare le modalità di assegnazione dei contributi per l'esecuzione dei lavori, distinguendo l'ipotesi di concessione a privati, con contributi pari all'80 per cento della spesa, da

quella di lavori effettuati in economia direttamente dal proprietario, con contributi pari al 70 per cento della spesa;

e) con l'articolo 6, a chiarire che quando si tratta di lavori con prevalente carattere tecnico-artistico, la competenza rimane al Ministero per i beni culturali.

f) con l'articolo 7, a stabilire la copertura finanziaria del provvedimento, come si è già detto, mediante l'accantonamento dei fondi globali di bilancio, utilizzando l'apposita voce prevista dalla legge finanziaria 1986: «Manutenzione straordinaria del patrimonio di interesse storico ed artistico».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della migliore utilizzazione delle risorse disponibili, il Ministero dei lavori pubblici, per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, nonché di quelli finanziati dalla presente legge, provvede al censimento degli edifici aventi rilevanza storico-artistica soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche se non ancora notificati, affidandolo in concessione a enti pubblici o a privati.

2. A tale scopo si procede alla schedatura degli immobili distinguendo gli interventi da eseguire per la conservazione statica e strutturale da quelli occorrenti per la tutela e conservazione degli aspetti tecnico-artistici.

3. Sulla base dei risultati del censimento il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con quello per i beni culturali e ambientali, predispone un programma degli interventi da realizzare e lo trasmette alle competenti Commissioni del Parlamento.

4. Per le finalità del presente articolo si provvede mediante un accantonamento di

lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987 a valere sui fondi di cui al successivo articolo 2.

Art. 2.

1. Nelle more del compimento del censimento di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la complessiva spesa di lire 260 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 70 miliardi per il 1986, 80 miliardi per il 1987, 110 miliardi per il 1988, per interventi di manutenzione straordinaria, relativi alla conservazione statico-strutturale degli immobili di cui alla presente legge, purchè ne sia garantita la pubblica fruizione anche parziale.

2. Gli immobili sono individuati in base ad un programma, all'uopo predisposto dal Ministero dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Alla formazione del programma di cui al precedente comma 2 concorrono gli uffici periferici del Ministero per i beni culturali ed ambientali con proprie indicazioni. Esse, in sede di prima applicazione, devono essere espresse perentoriamente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per il successivo biennio, entro il 30 gennaio di ogni anno.

4. Il programma è articolato per stralci regionali e subregionali e recepisce le indicazioni espresse ai sensi del precedente comma 3, purchè formulate nel termine ivi indicato.

5. Il programma di cui al comma 2 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 3.

1. La ripartizione dei fondi disponibili per ciascuno degli anni indicati all'articolo 2, comma 1, è operata dal Ministro dei lavori pubblici sulla base del programma ovvero delle indicazioni contenute nei suoi stralci.

2. I proprietari degli immobili, per ottenere la concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5, debbono sottoscrivere una convenzione con il Ministero per i beni culturali e ambientali con la quale si impegnano a rendere fruibili al pubblico gli immobili o loro parti di rilevanza storico-artistica, stabilendo contemporaneamente le modalità e la periodicità della fruizione.

Art. 4.

1. All'esecuzione degli interventi programmati ai sensi del precedente articolo 2 in edifici non statali può provvedersi anche mediante concessione a privati. I concessionari dovranno avvalersi di imprenditori iscritti all'Albo nazionale dei costruttori per categoria e con classifica corrispondente ai lavori da eseguire e che risultino provvisti di adeguata attrezzatura tecnica.

2. Nel caso di cui al comma 1 l'onere a carico dello Stato è determinato in ragione dell'80 per cento della spesa prevista dal programma di cui all'articolo 2.

3. Per il perfezionamento della concessione deve costituirsi garanzia nei modi di legge a copertura dell'intera spesa occorrente, secondo le risultanze progettuali.

4. Il decreto di concessione equivale ad assunzione totale e definitiva della spesa di cui al comma 2.

Art. 5.

1. Quando all'esecuzione dei lavori provvede direttamente il proprietario, il contributo dello Stato è pari al 70 per cento dell'ammontare del progetto approvato e iscritto nel programma di cui all'articolo 2, e viene concesso dopo la costituzione della garanzia di cui al comma 3 dell'articolo 4.

2. Il contributo è erogato proporzionalmente all'avanzamento dei lavori eseguiti in base a certificazione di regolarità sottoscritta dal tecnico incaricato dal beneficiario.

Art. 6.

1. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3 della legge 14 marzo 1968, n. 292, la competenza ad approvare i progetti rimane al Ministero per i beni culturali, che in tali casi assumerà a suo carico la relativa spesa.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Manutenzione straordinaria del patrimonio di interesse storico ed artistico ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Per i successivi trienni sarà provveduto con le leggi finanziarie.